

GLI ARBĒRESHĒ IN TERRA D'OTRANTO E IL RITO GRECO-BIZANTINO. RIFLESSIONI GIURIDICO- CANONISTICHE SULL'OPERA DI P. P. RODOTÀ.

RIASSUNTO.- Il contributo analizza i diversi riti della Chiesa cristiana cattolica secondo il rito latino e secondo i riti orientali. Si affronta il tema delle migrazioni levantine in terra d'Otranto (XV secolo), con particolare riferimento alla Chiesa della comunità arbëreshe a Lecce, dove la liturgia si svolge in rito greco-bizantino. Si valuta l'opera di P. P. Rodotà sul rito greco in Italia durante il Pontificato di Benedetto XIV.

ABSTRACT.- The paper analyzes the different rites of the Catholic Christian Church according to the latin rite and according to the eastern rites. The theme of levantine migrations to the land of Otranto (15th century) is addressed, with particular reference to the Church of the Arbëreshe community in Lecce, where the liturgy takes place in the Greek-Byzantine rite. The work of P. P. Rodotà on the Greek rite in Italy during the Pontificate of Benedict XIV is evaluated.

1. Occidente e Oriente. I diversi riti della cristianità cattolica. 2. Sulle tracce delle migrazioni levantine in terra d'Otranto. La Chiesa della comunità arbëreshe a Lecce è sede della parrocchia di San Nicola di Mira. Essa appartiene all'Eparchia di Lungro istituita da Benedetto XV nel 1919. La liturgia si svolge con rito greco-bizantino. 3. I cattolici orientali e il pontificato di Benedetto XIV. La costituzione apostolica *Etsi pastoralis* (1742); le Encicliche *Allatae sunt* (1755) ed *Ex quo primum* (1756); e l'opera di Pietro Pompilio Rodotà sul rito greco in Italia.

1. In Occidente, la Chiesa cattolica di rito latino; in Oriente, le Chiese cattoliche di rito orientale, dette anche *sui iuris orientali cattoliche*, riconosciute in varie epoche dalla suprema autorità della Chiesa cattolica, implicitamente o in modo formale. L'una e le altre incarnano *in toto* tutta quanta l'esperienza ecclesiale e canonistica. Due tradizioni, in perfetta unione e comunione tra loro, e un'unica Chiesa cattolica che accoglie al suo interno due visioni della cristianità corrispondenti a diverse espressioni e forme rituali e liturgiche¹.

¹ R. Coppola, (a cura di) *Incontro fra canoni d'Oriente e d'Occidente. Atti del Congresso internazionale*. Voll. 3 (Bari 1994).

La diversità del rito e il fatto che ciò sia del tutto normale per l'unica Chiesa cattolica si iscrive entro la cornice culturale della cattolicità capace di coniugare la dimensione universale e quella particolare, quindi l'unità e il pluralismo, se si vuole anche la varietà e l'uguaglianza.

La stessa chiesa particolare, la diocesi, cioè la porzione del popolo di Dio affidata alla guida e alla cura del suo capo, il vescovo diocesano, rappresenta bene questo rapporto tra universale e particolare, nel senso che la chiesa particolare non è affatto assimilabile ad una forma di decentramento politico, istituzionale o amministrativo, ma la chiesa particolare è la stessa chiesa universale in quanto nella particola è rappresentata e compresa l'universalità della missione; e, al tempo stesso, la chiesa universale è tale proprio nella misura in cui esprime gli usi, le tradizioni, le storie di tutte le comunità cristiane. In un rapporto simbiotico e di interscambio, universale è particolare, e viceversa².

Nella sua millenaria storia di conquiste missionarie, la Chiesa ha sempre valutato come un segno positivo della sua apertura e accoglienza il rispetto di usi, tradizioni, storie particolari. Le prime fonti documentano questo passaggio ampiamente. In tal senso, ma non solo esemplificativo, il punto di vista di Paolo di Tarso sulla circoncisione dei primi cristiani meriterebbe adeguata attenzione anche rispetto al tema che qui si affronta. Basterebbe riflettere, inoltre, sul ruolo e sulla funzione della consuetudine nel diritto canonico che non trova eguali negli altri ordinamenti giuridici secolari. Mi riferisco all'istituto della consuetudine *contra legem* o antinomica, che ha la forza di abrogare la stessa legge: un *unicum* nel panorama degli ordinamenti giuridici³.

Proprio in funzione della sua alta missione, la Chiesa cattolica ha dato e dà prova di tenere in vita il diritto particolare delle varie genti. La Chiesa, d'altro canto, non può sottrarsi al dovere morale di porgere a tutta l'umanità l'occasione della salvezza eterna. Si tratta di una circostanza che ha le sue ricadute su tutto l'impianto giuridico. Solo molto in sintesi accenno ai vari istituti di politica ecclesiastica che fanno emergere una delle note più tipiche e caratterizzanti dell'ordinamento canonico, cioè l'elasticità, la duttilità di un sistema che si piega all'esigenza superiore della *salus animae*. L'equità, la tolleranza, l'*epicheia*; e ancora gli altri istituti e strumenti tipici della politica ecclesiastica: il concordato, la consuetudine antinomica già sopra menzionata.

Sul piano storico, certamente, ciò non significa che non si siano verificate situazioni di complessa se non di difficile gestione nelle varie circostanze che si presentavano. In riferimento al tema che si tratta, per il tempo del tridentino, si è tendenzialmente portati o forse tentati a vedere e leggere in termini di conflittualità il rapporto tra clero, ma anche tra fedeli di tradizione latina e

² G. Feliciani, *Le basi del diritto canonico* (Bologna 1984) 7-11.

³ P. Pellegrino, *L'“animus communitatis” e l'“adprobatio legislatoris” nell'attuale dottrina canonistica della consuetudine antinomica* (Milano 1995).

orientale. Ed in effetti tali rapporti si sono svolti all'insegna di una dialettica piuttosto accesa che sembra trovare, però, la sua logica più profonda in una sorta di lotta di quartiere. Talvolta screzi tra poteri locali, camuffati anche da appigli simil-teologici, che tuttavia lasciano intravedere gli aspetti peculiari del cristianesimo orientale. Ai confini dell'impero, si è scritto, si rifugiarono le componenti critiche della spiritualità dell'Oriente⁴.

Né può dirsi, in verità, che la politica ecclesiastica abbia seguito sempre un'unica direzione. Si è osservato che politiche maggiormente favorevoli ai cattolici di rito greco furono adottate come misura o in funzione anti-protestante, quindi nel periodo della Controriforma cattolica, e proprio al fine di rafforzare l'immagine della cristianità compatta nel segno dell'unità cattolica. In questo processo di riscoperta dell'Oriente cristiano, a partire dalla "seconda metà del XVI secolo si assiste ad un incremento di pubblicazioni di testi liturgici bizantini in greco e/o in traduzione latina⁵.

Appare plausibile ammettere che la politica di fondo dominante della Chiesa romana sia stata sempre quella di subordinare e sacrificare tutto alla logica della salvezza spirituale, che ha avuto ed ha un ruolo innegabile ma centrale rispetto alla tenuta del suo potere terreno. Lo stesso concetto di certezza della legge nel diritto canonico riflette tutta la specificità di tale sistema.

Oggi, al cospetto delle società a forte tendenza secolarizzante, la compagine della cristianità appare in assestamento. E magari si possono qui indicare solo due limiti difficilmente superabili da parte della Chiesa cattolica, le eresie e gli scismi. Eppure, lo spirito ecumenico scaturente dall'apertura conciliare continua a spiegare il suo effetto di lunga durata anche in relazione a tali fenomeni, nella prospettiva accogliente, anzi unitaria, della missione cristiana.

In modo speciale, l'assise ecumenica dedica alle Chiese orientali cattoliche il decreto *Orientalium Ecclesiarum*. Mentre col decreto *Unitatis redintegratio*, si affronta la questione dell'ecumenismo al fine di ristabilire l'unità tra i cristiani, con un atteggiamento particolarmente aperto e disponibile⁶. La Chiesa tra i due scismi d'Oriente e d'Occidente oggi si riconosce nei valori e nei principi conciliari. Nei confronti delle Chiese cristiane scismatiche, Anglicani, Ortodossi, l'impulso dato dal Concilio Vaticano II è simbolicamente rappresentato dallo storico incontro tra Paolo VI e il patriarca di Costantinopoli Atenagora che si sono reciprocamente rimesse le scomuniche dal tempo del grande scisma del 1054. L'altro scisma, con la Chiesa d'Inghilterra, risale al 1534 quando il parlamento

⁴ G. Cimbalò, *La Chiesa della comunità arbëreshë e la Chiesa di rito greco-cattolica in Albania: una sola Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoecliase.it) n. 30/2016 (3 ottobre) 4.

⁵ S. Parenti, *Il Neon Anthologion di Antonio Arcudi di Soletto. "Une conséquence de la Réforme tridentine"*, in *Studi sull'Oriente Cristiano* 21/2 (Roma 2017) 68.

⁶ Feliciani, *Le basi del diritto canonico*, 25.

inglese approvò l'Atto di supremazia che riconosceva il re Enrico VIII e i suoi successori capo unico e supremo della Chiesa d'Inghilterra.

Si pensi ancora all'affermazione di principio per cui la Chiesa non rigetta nulla dei frammenti di verità che possiedono le altre fedi, ma non può rinunciare al suo *depositum fidei*, quindi a quella che si dice l'autocomprensione che la Chiesa ha di se stessa in quanto unica depositaria della verità rivelata da Dio all'uomo per mezzo della sua incarnazione storica⁷. Anche nel riferirsi ai non battezzati, coloro che sulla base di una terminologia tradizionale si chiamano infedeli o *inimicos fidei*⁸, l'atteggiamento della Chiesa cattolica oggi è del tutto cambiato. Basterebbe riflettere sugli ultimi interventi magisteriali dell'attuale pontificato di Francesco, per avere il riscontro anzi la prova storica di una Chiesa aperta al dialogo e al confronto. Penso in modo spontaneo all'enciclica *Fratelli Tutti*⁹.

Oggi che si riflette a lungo sul tema della tutela delle identità culturali e religiose; oggi che i fenomeni e i flussi migratori ovunque nel mondo introducono costantemente valori nuovi e altri, fondando società culturalmente, eticamente e religiosamente plurali¹⁰, dove i paesi di democrazia liberale vanno assumendo le caratteristiche delle democrazie cosmopolite, cercare e trovare nella tradizione culturale e giuridica della Chiesa cattolica, con tutte le sue complesse criticità storiche, strumenti e supporti di base per la costruzione di modelli di società inclusive, diventa più che mai stimolante, e invita a percorrere qualche tratto della storia passata per verificare quanto si sta provando a dire.

Torno sul tema iniziale dell'unica Chiesa cattolica che contempla la diversità di riti: il rito cattolico latino e i riti cattolici orientali, questi ultimi indicati anche con

⁷ Concilio Vaticano II, dichiarazione *Nostra Aetate*, n. 2. Sul punto, si veda P. Lombardia, *Lezioni di diritto canonico* (Milano 1985) 2-4.

⁸ P. Bellini, *Il gladio bellico. Il tema della guerra nella riflessione canonistica dell'età classica* (Torino 1989).

⁹ Francesco, Lettera Enciclica *Fratelli Tutti*. Sulla Fraternità e l'Amicizia sociale (3 ottobre 2020). Papa Francesco afferma chiaramente che il grande ispiratore dell'Enciclica sia stato san Francesco d'Assisi. Ma vi sono stati anche altri importanti ispiratori, 'fratelli' non cattolici: Martin Luther King, Desmond Tutu, il Mahatma Gandhi, il beato Charles de Foucauld. Il capitolo ottavo dell'Enciclica è intitolato *Le religioni al servizio della fraternità nel mondo*, cioè al servizio della pace, poiché il dialogo tra persone che appartengono a diverse religioni non si fa per diplomazia, cortesia o tolleranza. Il comandamento della pace è cristiano, e come *leader* religiosi, scrive il Papa, bisogna essere veri dialoganti e autentici mediatori e non intermediari. A tale proposito cita il *Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza*, firmato il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, insieme al Grande Imam, Ahmad Al Tayyib di Al-Azhar.

¹⁰ S. Ferrari, (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo* (Bologna 2008) 12-21 S. Ferrari, *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni* (Bologna 2019) 11-16.

una terminologia intercambiabile, rito greco-cattolico, rito greco-bizantino¹¹, da non confondere però col rito bizantino delle Chiese cristiane ortodosse che sono Chiese scismatiche, cioè divise dalla cattolicità, come a breve si preciserà meglio, e premettendo comunque tutto ciò che poco sopra si è detto a proposito dei risvolti conciliari all'insegna dell'ecumenismo nei rapporti della Chiesa con i cristiani scismatici.

Le Chiese cristiane ortodosse, si diceva, non sono in comunione con la Chiesa cattolica in seguito allo scisma del 1054, allorché papa Leone IX (1049-1054) e il patriarca di Costantinopoli Michele Cerulario fecero un atto di reciproca scomunica. Su un piano storico più complesso, si è osservato che lo scisma rappresenta anche l'epilogo di un progressivo allontanamento tra le due Chiese che comincia ad emergere già a partire dal VII secolo, quando la Chiesa bizantina col concilio Trullano (691-692) attua alcune riforme che non incontrano il consenso della Chiesa latina¹².

Un altro fattore che ha inciso sullo scisma tra cristiani cattolici e cristiani ortodossi è legato alla divisione politica e istituzionale dell'impero romano nelle due diverse parti d'Occidente e di Oriente. E' noto che l'esperienza imperiale in Occidente ha avuto vita breve; tradizionalmente la caduta dell'impero romano d'Occidente si fa risalire al 476 d.C.¹³; mentre durerà molto di più l'impero romano d'Oriente, fino al 1453 con la caduta di Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino, e la sua conquista da parte turco-ottomana.

Si è messo giustamente in luce che la frantumazione dell'unità politica dell'impero romano divenuto cristiano, se dal punto di vista teorico poneva in crisi l'idea secondo la quale all'unico regno celeste dovesse corrispondere un unico regno terrestre, dal punto di vista pratico avviava processi di riorganizzazione istituzionale e giuridico-politica tra le due realtà: si pensi al sacro romano impero fondato da Carlo Magno nell'Ottocento in Occidente; e all'impero bizantino in Oriente autoreferenziali e tra di loro non comunicanti¹⁴.

¹¹ G. Cimbalò, *La Chiesa della comunità arbëreshë*. Sul punto si segnala, in modo particolare, e si rinvia, a Parenti, *Il Neon Anthologion*, 49-75.

¹² L. Musselli, *Storia del diritto canonico. Introduzione alla storia del diritto e delle istituzioni ecclesiali* (Torino 1992) 25. Cfr. W.M. Ploch, *Storia del diritto canonico* (1953-1970), trad. it. di P. Giani, Milano 1976 (voll. I e II).

¹³ In linea con la storiografia moderna, posticipa la caduta dell'impero romano d'Occidente, in concomitanza delle invasioni barbariche, lo storico italiano P. Brezzi (Torino 1910 - Roma 1998). Tra le sue opere: *Cristianesimo e Impero romano* (1944); *Roma e l'Impero medievale* (1947); *I comuni medievali nella storia d'Italia* (1959); *Stato e Chiesa nell'Ottocento* (1965); *La civiltà del Medio Evo europeo* (4 voll., 1971-74); *Studi su Roma e l'impero medioevale* (1984); *Il cristianesimo nella storia. Saggi di metodologia storiografica* (1993). Cfr. la voce biografica in Treccani, *Enciclopedia online*.

¹⁴ G. Dalla Torre, *Lezioni di diritto canonico* (Torino 2018) 43-46.

Tornando alla Chiesa cattolica di rito latino e di rito orientale, si può osservare che le due tradizioni presenti nell'unica Chiesa cattolica configurano la Chiesa latina nel segno della compattezza, dell'unità, e della strutturazione organica fortemente centralizzata; mentre le Chiese orientali cattoliche costituiscono una pluralità di Chiese che si distinguono per il rito, quindi "per il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare", "per cultura e circostanze della storia di popoli" che "si esprime nel modo di vivere la fede"¹⁵.

Tali varie comunità di fedeli hanno espresso e radicato nel tempo un proprio modo di vivere la comune fede cristiano-cattolica, producendo un diritto canonico proprio con note tipiche e caratterizzanti. E mentre mantengono ciascuna le proprie tradizioni, si riconoscono e si identificano tutte quante nella cristianità cattolica quale segno della comunione nella diversità.

Le ventuno Chiese cattoliche di rito orientale sono ricollegabili a cinque tradizioni storiche le cui denominazioni hanno una evidente matrice e un riferimento in senso geografico: Alessandrina, Antiochena, Costantinopolitana, Armena, Caldea. E "i riti che da esse discendono si strutturano giuridicamente in Chiese che sono dette *sui iuris*, o autonome, cioè aventi ciascuna una propria gerarchia ed un proprio diritto. Questi diritti particolari trovano oggi un quadro normativo di riferimento comune nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (CCEO), promulgato da Giovanni Paolo II il 1. ottobre 1990"¹⁶.

La Chiesa latina e le Chiese orientali cattoliche, in sostanza, sono distinte ma convivono nell'unica Chiesa cattolica. Tale rapporto di distinzione nell'unità si coglie soprattutto attraverso la lettura di alcuni documenti nevralgici del Concilio Vaticano II.

Nel decreto *Orientalium Ecclesiarum* (1964), di cui sopra si fatta menzione, è detto che "la Chiesa santa e cattolica, che è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli che sono organicamente uniti nello Spirito Santo dalla stessa fede, dagli stessi sacramenti, e dallo stesso governo e che unendosi in vari gruppi, congiunti dalla gerarchia, costituiscono Chiese particolari o riti"¹⁷.

Secondo la costituzione dogmatica *Lumen gentium* (1964) "per divina provvidenza è avvenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli Apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in molti gruppi, organicamente uniti, i quali salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre che sono come loro figlie, con le quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo

¹⁵ Così il can. 28, par. 1, *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*.

¹⁶ Dalla Torre, *Lezioni di diritto canonico*

¹⁷ Concilio Vaticano II, decreto *Orientalium Ecclesiarum* (1964), n. 2.

rispetto dei diritti e dei doveri. Questa varietà di Chiese locali, fra loro concordi, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa”¹⁸.

Unità e pluralismo esprimono, così, le due dimensioni essenziali della Chiesa cattolica governata dal vescovo di Roma: “nella comunione ecclesiastica, vi sono legittimamente delle Chiese particolari, che godono di proprie tradizioni, rimanendo integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all’unità, ma piuttosto la serva”¹⁹. Tali Chiese particolari sono “in egual modo affidate al pastorale governo del Romano Pontefice, il quale per volontà divina succede al beato Pietro nel primato della Chiesa universale”²⁰.

In definitiva, è la stessa Chiesa che, nella sua cattolicità, universalità, unità, si distingue in riti: il rito latino e i riti orientali. Ecco perché si dice Chiese *sui iuris*, cioè Chiese che si fondano su un proprio diritto, ma tutte entro l’unico e solo perimetro di un ordinamento giuridico unitario. All’interno di questo sistema, il *Codex Iuris Canonici* (CIC) riguarda la Chiesa latina²¹; il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* riguarda le Chiese Orientali cattoliche, a meno che, per ciò che attiene alle relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito altrimenti²².

Giovanni Paolo II che ha promulgato entrambi i Codici spronava a studiarli in parallelo e ripeteva spesso che Chiesa deve respirare con i due polmoni dell’Occidente e dell’Oriente e ardere nella carità di Cristo come un solo cuore composto da due ventricoli ²³.

Nel segno di una forte continuità col magistero paolino, il 31 maggio 2016 papa Francesco ha promulgato la Lettera Apostolica *Motu Proprio De concordia inter Codices* con la finalità di realizzare l’armonizzazione di alcune norme del *Codex Iuris Canonici* con le parallele previsioni del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, (in materia di iscrizione ad una Chiesa mediante la ricezione del battesimo ovvero dopo averlo ricevuto, passaggio ad altra Chiesa *sui iuris*, annotazioni nei libri dei battezzati, assistenza alla celebrazione del matrimonio, e tenendo conto delle peculiarità orientali, ad esempio del fatto che solo il sacerdote assiste validamente al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica)²⁴.

¹⁸ Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica *Lumen gentium* (1964), n. 23 d.

¹⁹ *Lumen gentium*, n. 13 c.

²⁰ *Orientalium Ecclesiarum*, n. 5.

²¹ Così il can. 1 *Codex Iuris Canonici*.

²² Così il can. 1 *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*

²³ Giovanni Paolo II, Costituzione apostolica *Sacri canones* con cui è stato promulgato il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (1. Ottobre 1990).

²⁴ Francesco, Lettera Apostolica *Motu Proprio De concordia inter Codices*, (31 maggio 2016).

L'intervento riformatore francescano sul punto dimostra chiaramente che ogni discrepanza tra le norme dei due Codici ha delle conseguenze negative nel caso della disciplina di rapporti tra soggetti appartenenti alla Chiesa latina e ad una Chiesa orientale. Ancora una volta si dà prova di quanto difficile ma fondamentale sia trovare il giusto equilibrio tra "la tutela del diritto proprio" della tradizione orientale e "il rispetto della storica tradizione canonica" della Chiesa latina. E non solo per evitare interferenze e conflitti, ma soprattutto per promuovere la proficua collaborazione tra tutte le comunità cattoliche presenti in un territorio²⁵.

2. La Chiesa italo-albanese è stata definita un'oasi bizantina nell'Occidente latino. Protesa verso l'ecumenismo tra Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa, dalla fine del Medioevo esprime la fede e la spiritualità d'Oriente in Italia.

Nel cuore del centro storico della città di Lecce, nella Puglia salentina, si trova la Chiesa di San Niccolò dei Greci, più conosciuta col nome di *Chiesa Greca*. Sede della parrocchia di San Nicola di Mira, il santo patrono venerato dalle comunità albanesi, essa rappresenta la comunità *arbëreshë* che risiede a Lecce. Fa parte dell'Eparchia di Lungro in provincia di Cosenza. La liturgia si svolge in greco antico o albanese, secondo il rito greco-bizantino, quale simbolo di forte continuità con la tradizione bizantina in terra d'Otranto. L'uso del greco in occasione di festività importanti ha conferito a tale comunità caratteristiche singolari riconducibili alla stessa tradizione greca. In realtà per greci venivano scambiati gli albanesi rifugiatisi in Italia, a causa delle persecuzioni turche a partire dal XV secolo, che professavano in certa parte il rito greco-bizantino ed utilizzavano la lingua greca o albanese nella divina liturgia.

Tre nomi per indicare un'unica realtà e per dimostrare che dall'incontro e dall'intreccio di diverse civiltà deriva l'arricchimento culturale della società umana, visualizzabile, in senso dinamico, sul piano della conoscenza storico-politica. Io vorrei tentare di mettere in evidenza, e di farlo esclusivamente sotto il profilo del diritto canonico e della dottrina pontificia, quest'unità e questo intreccio e, in questo primo contributo darò rilievo soprattutto ai testi, ripromettendomi di far seguito con analisi più dettagliate.

2.1 Arbëreshë

Albanesi d'Italia o italo-albanesi, gli *arbëreshë* sono una minoranza etno-linguistica stanziatasi a varie ondate nell'Italia meridionale e insulare in particolare nel XV secolo e fino al XVIII, dopo la morte dell'eroe nazionale ed europeo albanese Giorgio Castriota Scanderbeg, in seguito alla conquista dell'Albania e dei Balcani da parte dei turchi.

²⁵ Dalla Torre, *Lezioni di diritto canonico*.

La cultura degli *arbëreshë* si caratterizza per lingua, rito, arte, costumi, tradizioni, usi, gastronomia; elementi identitari fortemente difesi, quali segni distintivi dell'appartenenza a un gruppo etnico dalle caratteristiche precipue.

La Chiesa cattolica degli *arbëreshë* è una Chiesa *sui iuris* di tradizione bizantina, costituita da tre circoscrizioni ecclesiastiche: l'eparchia di Lungro in provincia di Cosenza in Calabria, per gli albanesi dell'Italia continentale; l'eparchia di Piana degli Albanesi in provincia di Palermo in Sicilia, per gli albanesi dell'Italia insulare; una abbazia territoriale, il monastero esarchico di Grottaferrata in provincia di Roma nel Lazio.

Il rito religioso seguito dagli albanesi emigrati in Italia è stato quello bizantino, in lingua greca antica, e anche in lingua albanese. Ciò avrebbe indotto, in passato, a confondere gli albanesi coi greci. Come per molti gruppi, la vita quotidiana degli *arbëreshë* era scandita dagli eventi della natura, dal lavoro, dalla preghiera e dalle festività religiose. Ancora oggi, la presenza di tante chiese di ispirazione bizantina dimostra che la religione cristiana è un punto di riferimento per gli *arbëreshë*. Nelle due eparchie, calabrese e siciliana, il rito bizantino tocca un'altissima percentuale di fedeli, sfiorando quasi il novantasette per cento rispetto al rito latino. Sul piano storico si conferma e si consolida un dato sui processi migratori che vede nella religione il veicolo più forte ed efficace di trasmissione di una cultura²⁶.

Da più di cinque secoli dalla diaspora, la gran parte delle comunità italo-albanesi conserva il rito bizantino come punto di forza della propria identità anche in senso etnico. La diaspora avrebbe garantito, così, la strenua difesa della religione cristiana da parte di sacerdoti, monaci che hanno custodito e tramandato i valori della cultura albanese. Attualmente il rito bizantino sopravvive nelle comunità albanesi in provincia di Potenza, Pescara, Cosenza, Palermo, e a Lecce.

L'idioma degli *arbëreshë* è la lingua *arbëreshe*; essa fa parte della lingua albanese, quale derivazione della variante toska, e si parla nella parte meridionale dell'Albania. L'albanese si considera una delle lingue riconosciute e tutelate in Italia (l. 482/1999).

Gli albanesi d'Italia rappresentano una tra le maggiori minoranze etno-linguistiche. Il termine *Arbëria* indica la nazione sparsa. A partire dal 2020, cultura e riti degli albanesi d'Italia figurano tra i candidati nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell'umanità UNESCO²⁷.

²⁶ Dalla Torre, *Lezioni di diritto ecclesiastico* (Torino 2019) 5.

²⁷ M. G. Belgiorno de Stefano, *Le comunità albanesi in Italia: libertà di lingua e di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiесе.it) n. 7/2015 (2 marzo) 1-34. Della stessa Autrice si segnala inoltre, *La coesistenza delle religioni in Albania. Le religioni in Albania prima e dopo la caduta del comunismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiесе.it) n. 6/2014 (17 febbraio) 1-18.

2.2 *Brevi note storiche*

Le migrazioni continue per i secoli XIV e XV fanno registrare un picco in seguito alla morte di Scanderbeg (1468). Gli albanesi si stabiliscono nel Regno di Napoli e nel Regno di Sicilia. Sono di fede cristiano-cattolica e di tradizione orientale, come gli ortodossi, quindi ricadono sotto la giurisdizione del patriarcato di Costantinopoli.

Dopo il Concilio di Basilea, Ferrara e Firenze, gli albanesi hanno ricomposto, in un certo senso, la frattura col grande Scisma; mantengono il rito orientale come forma di rivendicazione identitaria ma riconoscono l'autorità del Vescovo di Roma.

In particolare, con la Bolla di unione tra Chiesa latina e Chiesa greca, emanata col Concilio di Firenze (1439), gli albanesi suggellano l'unione col cattolicesimo restando di rito greco. L'unità coi cristiani sarebbe stata così reintegrata, riconoscendosi legittimamente sia la tradizione orientale che quella occidentale.

Gli *arbëreshë*, che già dipendevano da Roma, dopo il Concilio di Firenze si troveranno legati a Roma e a Costantinopoli. L'unione di Firenze tuttavia non sarà affatto condivisa da Costantinopoli cosicché, albanesi e *arbëreshë* saranno sul punto di dover operare una scelta, che attueranno nel senso della fedeltà alla Chiesa cattolica. Dopo il loro arrivo in Italia, gli albanesi vengono affidati a vari metropolitani, nominati dall'arcivescovo di Otrida, con il consenso del Papa. Almeno sino a metà del XVI secolo, le comunità italo-albanesi mantengono rapporti col Patriarcato di Otrida, dipendendone in senso giuridico-canonico, ovvero appartenendo a tale giurisdizione. Ma con l'andar del tempo i rapporti con la madrepatria vengono osteggiati a causa della diversità del rito.

In Albania, per effetto della conquista ottomana, molti si convertono all'islam, soprattutto a partire dal XVIII secolo. Gli albanesi che scelgono di approdare e stabilirsi in Italia, invece, permangono nel cattolicesimo, mantenendo il rito bizantino, detto anche greco o greco-bizantino, per l'uso del greco antico nella liturgia, come più volte detto.

La migrazione degli albanesi in varie zone d'Italia ha comportato l'organizzazione di forme stanziali e di micro-comunità. Gli albanesi che emigrano nella Repubblica di Venezia, sia cattolici di rito greco o di rito latino, costituiscono una congregazione, la Scuola di Santa Maria degli Albanesi (1491) che rappresenta un centro significativo della vita civile e religiosa, come anche la Chiesa di San Giorgio dei Greci (1539), di rito greco.

Nel nostro paese, si è osservato, si sviluppò uno dei più riusciti casi d'integrazione tra migranti e popolazioni autoctone mai verificatosi in Europa;

un'esperienza di convivenza che si realizzò attraverso un percorso di conoscenza reciproca²⁸.

[..] anche sotto il profilo linguistico l'integrazione si sviluppò in modo indolore; benché i nuovi arrivati mantenessero la loro lingua, essi non disdegnarono di usare col tempo anche quella degli autoctoni, al punto che spesso gli idiomi s'influenzarono reciprocamente. Il meridione d'Italia e soprattutto la Sicilia erano all'epoca territori multilingue, nei quali era diffusa la conoscenza dell'ebraico, a causa dei numerosi insediamenti che lasciano traccia ancora oggi nel nome dei luoghi, e dell'arabo, parlato per effetto della precedente dominazione e non pochi erano coloro che parlavano il greco. Di ciò sono prova le numerose iscrizioni multilingue negli antichi cimiteri siciliani che testimoniano della duttilità degli abitanti nella conoscenza dei principali idiomi del Mediterraneo. Anche dal punto di vista religioso il rito greco cattolico, praticato dai nuovi venuti, non trovò opposizioni tra la popolazione ospitante, tra la quale era ancora vivo il ricordo del rito bizantino, stante l'appartenenza di quei territori all'Esarcato dell'Italia Meridionale almeno fino all'XI secolo e la politica di grecizzazione perseguita in campo religioso dall'Impero d'Oriente. La scelta del rito liturgico nella diaspora assunse col tempo caratteristiche identitarie²⁹.

A voler in modo sintetico indicare gli interventi dei romani pontefici sugli italo-albanesi, in relazione alle questioni concernenti la fede e il rito, e partendo dalla migrazione a cavallo tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI, è possibile osservare un punto, quasi, di rottura e discontinuità rappresentato dal Concilio di Trento. Si tratta però di un'osservazione che, in senso temporale, non si estende né si dilata più di tanto poiché l'atteggiamento di fondo della politica romana nei confronti dei cattolici, italo-albanesi, è quello di una missione graduale e costante di fidelizzazione, soprattutto in concomitanza della diffusione della cultura cristiano-riformatrice e ancor più, in seguito, per le idee illuministico-liberali.

Provvedimenti di politica ecclesiastica relativi al periodo che si può dire pretridentino sono quelli del pontefice Leone X, nel 1521: la bolla *Accepimus nuper* (18 maggio); la bolla *Cum Nuper* (4 luglio) che stabiliscono che i fedeli italo-albanesi di "rito greco" possono continuare a seguire le proprie tradizioni. Viene fatto divieto ai vescovi "greci" di ordinare chierici latini. Si esorta al rispetto dei riti; si fa divieto di passare a proprio arbitrio ad un altro rito e di usurpare i beni ecclesiastici italo-albanesi. E ancora, nel 1534, Paolo III col breve *Dudum* (23 dicembre) conferma le disposizioni pregresse e ribadisce l'obbligo per i vescovi latini di avere un vicario generale "greco".

²⁸ G. Cimbalò, *Il ruolo degli arbëreshë nella messa a punto del modello albanese di rapporti tra le comunità religiose e lo Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it) n. 17/2014 (12 maggio) 1-22.

²⁹ G. Cimbalò, *Il ruolo degli arbëreshë*.

Passando al periodo tridentino, nel 1564 Pio IV, col breve *Romanus Pontifex* (16 febbraio), sottopone la popolazione albanese d'Italia e Sicilia - definite greche - alla giurisdizione del vescovo latino. Ed è proprio col Concilio di Trento, l'aver sancito formalmente e in forma perentoria che le comunità albanesi sono sotto la giurisdizione dei vescovi latini del luogo che si rivelerà una scelta a sfavore del rito greco e della tradizione bizantina in generale. Sono note le conversioni al rito latino di molti italo-albanesi, sotto l'effetto delle pressioni della chiesa locale.

Ma già in una sorta di proiezione postridentina, per quanto si sia ancora nel cuore pulsante del Concilio di Trento, Gregorio XIII, nel 1573, in risposta alle istanze degli albanesi di rito greco-bizantino, istituisce la Congregazione dei Greci a Roma. In contrapposizione coi Gesuiti favorevoli alla romanizzazione del rito greco, nella Congregazione prevale la posizione del cardinale Giulio Antonio Santoro che propone la creazione di un Collegio Greco per la formazione religiosa del clero orientale³⁰. La fondazione del Collegio Greco viene approvata nel 1577 da Gregorio XIII. (bolla *In Apostolicae Sedis specula*). Il Collegio Greco in Roma per la formazione dei sacerdoti italo-albanesi di rito greco si pone quale avamposto della politica romana successiva.

Nel 1595 Clemente VIII (bolla *Prebrevis Instructio super aliquibus ritibus Graecorum*) emana 37 articoli e fa la raccolta di altri documenti pontifici riguardanti il comportamento che i vescovi latini dovevano assumere nei confronti dei fedeli "greci", ovvero gli italo-albanesi.

Spostandoci un poco oltre, nel XVIII secolo si pone con maggiore forza il problema della preparazione culturale, teologica e pastorale dei sacerdoti italo-albanesi, soggetti ancora all'ordinario di rito latino.

Con Clemente XI (1700-1721), di origine albanese, e con Clemente XII (1730-1740), la Chiesa di Roma mostra una grande e rinnovata sensibilità per la causa italo-albanese, soprattutto sul versante della tutela della tradizione ecclesiale greco-bizantina.

Nel 1732 Clemente XII (bolla *Superna Dispositione*) fonda il "Collegio Corsini" di San Benedetto Ullano per gli albanesi di rito greco in Calabria, trasferito poi nel 1794 a San Demetrio Corone nel "Collegio Italo-Albanese di Sant'Adriano. Nel 1734, sempre Clemente XII fonda il "Seminario Italo-Albanese" di Palermo per le comunità albanesi di rito bizantino della Sicilia, trasferito in seguito a Piana degli Albanesi, nel 1945.

L'istituzione e l'attività di questi due Collegi ha fatto sì che l'eredità storica e culturale degli italo-albanesi si conservasse e si tramandasse come un segno del pluralismo culturale e religioso. Innegabili inoltre le ricadute positive per la

³⁰ Parenti, *Il Neon Anthologion*, 50. Si veda anche F. G. Giannachi, *Lettere ed epigrammi di Francesco Arcudi (1590-1641). Un umanista nel meriggio della Grecità otrantina*, in *Studi sull'Oriente Cristiano* 21/2 (Roma 2017) 79.

formazione non solo religiosa, ma intellettuale e civica sia di chierici che di esponenti della intellettualità laica di mentalità progressista, orientata verso le aperture liberali e democratiche degli ordini civili.

I provvedimenti sulla libertà di culto degli italo-albanesi vengono confermati da papa Benedetto XIV con la Costituzione apostolica *Etsi pastoralis* (26 maggio 1742). In tale ordine di cose si inseriscono, per molti aspetti, le Encicliche *Allatae sunt* (1755) ed *Ex quo primum* (1756) (rinvio *infra* § 3).

A partire dal 1734 e fino al 1784, la Santa Sede nomina vescovi ordinanti di rito greco per gli albanesi di Calabria e di Sicilia. In tal modo è possibile condurre azioni mirate alla formazione dei seminaristi, ordinare e conferire i sacramenti secondo il rito bizantino. Tale situazione si protrae a lungo, nonostante le comunità albanesi avanzassero alla Santa Sede la legittima richiesta di vescovi propri con pienezza di poteri e giurisdizione.

Già sul principio del XIX secolo la Santa Sede mostra attenzione per le esigenze degli italo-albanesi di rito bizantino. Pio IX, nel 1867, dà un segnale importante: abbandona e di fatto rinuncia al principio della preminenza del rito latino sugli altri riti. Adesso si intravedono concrete aperture della Chiesa che preludono gli orientamenti successivi sul finire del XIX secolo.

Col pontificato di Leone XIII e con quelli successivi la situazione volge decisamente al meglio. In particolare, dal 1883 molti giovani italo-albanesi di Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise, Abruzzo, desiderosi di intraprendere la vita religiosa secondo i propri riti, vengono ammessi al probandato nel monastero basiliano di Grottaferrata. È un'occasione imperdibile per il recupero e il ripristino della piena osservanza del rito bizantino nella badia, per troppo tempo gestita dalle diocesi di rito latino. Comincia così una nuova vita per i monaci italo-albanesi che rimetteranno in funzione tutti i meccanismi atti ad avviare i processi di crescita religiosa, culturale ed ecclesiastica del monastero basiliano di Grottaferrata. E la comunità *arbëreshe* ne uscirà vivificata.

Il passo in avanti tanto atteso avviene con Benedetto XV che esaudisce le richieste degli italo-albanesi e istituisce il 13 febbraio 1919 (costituzione apostolica *Catholici fideles*) l'Eparchia per gli *arbëreshë* di Calabria e dell'Italia peninsulare con sede a Lungro, staccando dalle diocesi di rito latino le parrocchie di rito bizantino. L'atto di nascita in senso formale e canonico dell'Eparchia di Lungro rappresenta una tappa centrale nella storia degli *arbëreshë*; un punto di arrivo che trova la sua genesi storica negli atti dei pontificati precedenti. Si tratta di un atto che segna il passaggio ad una nuova era. La dipendenza dalla giurisdizione dell'ordinario latino aveva creato solo interferenze, soprusi, abusi, e spesso lesioni di diritti³¹.

³¹ G. Cimbalo, *Il ruolo degli arbëreshë nella messa a punto del modello albanese di rapporti tra le comunità religiose e lo Stato*, cit. C. Korolevskij, *L'Eparchia di Lungro nel 1921, Relazione di viaggio* (a cura di Stefano Parenti), Unical, Rende (CS), 2011, 32 ss.

A seguire, nel 1937, Pio XI istituisce l'Eparchia di Piana degli Albanesi per gli *arbëreshë* di Sicilia. Nello stesso anno 1937, il monastero esarchico di Grottaferrata, di origine risalente e di tradizione basiliana, ottiene lo *status* di abbazia territoriale.

Agli *arbëreshë* va riconosciuto il grande merito di aver difeso con tenacia la propria identità religiosa e culturale e di aver contribuito ad arricchire di pluralismo le istituzioni religiose, civili, e la società. Anche se la Chiesa Italo-Albanese è articolata in tre circoscrizioni, essa rappresenta l'unità degli *arbëreshë*.

2.3 La Costituzione apostolica Catholici fideles di Benedetto XV che istituisce l'Eparchia di Lungro (13 febbraio 1919).

Ritengo necessario riportare la costituzione apostolica di Benedetto XV nelle parti riguardanti la *Chiesa* di Lecce; propongo l'intero testo in Appendice I. Il tutto è estremamente chiaro e non necessita di ulteriori commenti.

‘Benedetto Vescovo Servo dei servi di Dio, a perpetua memoria
I fedeli cattolici di rito greco, che abitavano l'Epiro e l'Albania, fuggiti a più riprese dalla dominazione dei turchi, emigrarono nella vicina Italia, ove, accolti con generosa liberalità si stabilirono nelle terre della Calabria e della Sicilia, conservando, come del resto era giusto, i costumi e le tradizioni del popolo greco, in modo particolare i riti della loro Chiesa, insieme a tutte le leggi e consuetudini che essi avevano ricevute dai loro padri ed avevano con somma cura ed amore conservate per lungo corso di secoli. Questo modo di vivere dei profughi albanesi fu ben volentieri approvato e permesso dall'autorità pontificia, di modo che essi, al di là del proprio ciel, quasi ritrovarono la loro patria in suolo italiano. All'inizio, come suole accadere, tutto andò bene per ambedue le parti. Ma con l'andar del tempo, raffreddatasi la carità di chi li ospitava, cominciarono a sorgere con troppa frequenza gravi e fastidiose liti, che tristemente turbavano la pace dei fedeli che, pur professavano gli stessi dogmi della medesima Chiesa. E l'origine di questi dissensi, se sorvoliamo sulle cause meno importanti, bisogna ricercarla nel fatto che i fedeli di rito greco, per quanto riguardava il governo e la disciplina, erano sottoposti alla giurisdizione ordinaria dei presuli latini, nelle cui diocesi risiedevano Noi, quindi, che sin dall'inizio del nostro pontificato avevamo tanto a cuore la chiesa orientale e meditavamo cosa si dovesse fare per venire incontro con più fermezza alle necessità e al giusto decoro della Chiesa universale e delle altre Chiese particolari, intuendo la opportunità del momento, raccomandammo caldamente la sunnominata proposta e la ritenemmo valida, perché pienamente consona alla nostra deliberazione. Per cui noi, con piena apostolica autorità, decretiamo che venga canonicamente istituita immediatamente la diocesi di rito greco in terra di Calabria. E a questa diocesi, che sarà chiamata “Lungro” conferiamo ed assegniamo le seguenti parrocchie con tutti i fedeli sia di rito greco sia di rito latino, se ve ne fossero, che dimorano in esse; pertanto le stacciamo e separiamo dalle diocesi latine, alle quali attualmente appartengono,

tali parrocchie precisamente sono: dell'arcidiocesi di Rossano, San Demetrio Corone, San Giorgio albanese, Vaccarizzo, Macchia; dalla diocesi di Bisignano, San Benedetto Ullano, S. Sofia d'Epiro; dalla diocesi di Cassano, Aquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro, Plataci, Percile, San Basile; della diocesi di Anglona, Castroregio, Farneta, San Costantino albanese, San Paolo albanese. Inoltre, affinché per l'avvenire possano godere del beneficio della cura pastorale del vescovo del medesimo rito anche i non pochi fedeli di rito greco che dimorano fuori della Calabria, ma pur sempre nell'Italia meridionale, Noi con apostolica autorità ordiniamo che ai soprannominati paesi da riunire nella diocesi di Lungro vengano aggiunti i fedeli del paese chiamato Villa Badessa, della diocesi di Penne e quelli di *una parrocchia della città di Lecce*. Poiché, d'altra parte, in S. Cosmo, della diocesi di Rossano, esistono due parrocchie, cioè una greca e una latina, ed inoltre siccome *nella predetta città di Lecce i fedeli di rito greco vivono frammisti ai fedeli di rito latino, decretiamo che in questi luoghi la giurisdizione del vescovo sia soltanto "personale", si estenda cioè unicamente ai fedeli e al parroco di rito greco di quei luoghi, mentre i fedeli dei rito latino continueranno a rimanere sotto l'ordinaria giurisdizione dell'arcivescovo di Rossano e del vescovo di Lecce*. Erigiamo poi ed istituamo in perpetuo la sede di questa diocesi di rito greco nel luogo chiamato Lungro; ed eleviamo ed innalziamo alla dignità e al grado di cattedrale in perpetuo la Chiesa di S. Nicola di Mira, già parrocchiale....'

3. Benedetto XIV, al secolo Prospero Lorenzo Lambertini (Bologna, 1675; Roma 1758), fu pontefice della Chiesa romana dal 1740 fino alla sua morte. Il suo pontificato resta uno tra quelli più importanti e significativi dell'età moderna per tutte le riforme realizzate di ordine pastorale e non, in linea con gli impulsi dell'illuminismo cattolico di matrice muratoriana. Lo spessore politico in senso moderno del Papa emerge in modo particolare nei rapporti con gli atei e i non cattolici. Sul piano giuridico-istituzionale attua riforme di natura politica e amministrativa che collocano la Chiesa del momento nel cuore vivo delle questioni europee di quegli anni. Nel campo della politica estera adopera lo strumento concordatario, anche come prova dell'apertura diplomatica di una Chiesa che vuole essere al passo coi tempi. La sua vocazione al mecenatismo rivela interessi sul versante umanistico e scientifico. A metà del suo pontificato, tuttavia, e in concomitanza coi diffusi e molteplici atteggiamenti anticlericali, quali effetti di un illuminismo che avanza sempre più velocemente toccando tutti gli ambiti, si evidenzia un mutato atteggiamento del Pontefice. Gli attacchi ai Gesuiti mettono in guardia la Chiesa aperta sì verso le richieste della modernità, ma affatto inerme al cospetto delle difficili sfide da affrontare.

Questo estremo e sintetico profilo di papa Lambertini, si ritiene possa tornare utile per inquadrare alcuni atti pontifici legati al tema che qui si affronta, in relazione cioè alla diversità dei riti nel microcosmo cattolico, e in definitiva

concernenti la libertà di culto dei cattolici orientali. Un primo riferimento va fatto alla Costituzione apostolica *Etsi pastoralis* (1742) che segna, sotto certi aspetti, l'inizio del pontificato Lambertini; quindi meritano attenzione le Encicliche *Allatae sunt* (1755) ed *Ex quo primum* (1756), quasi alla fine del pontificato.

La libertà di culto degli italo-albanesi viene ratificata e confermata da Benedetto XIV con la costituzione apostolica *Etsi pastoralis* (1742), a voler sancire il pieno diritto di tutti i cattolici, da sempre riconosciuto dalla Chiesa, di poter seguire la propria tradizione rituale e liturgica. La libertà di culto assume il significato prevalente della diversità del rito, non ancora riconducibile alla tanto attesa indipendenza degli orientali cattolici dalla giurisdizione latina.

Ho riportato per alcuni brani nel paragrafo precedente, e integralmente in Appendice la Costituzione apostolica di Benedetto XV *Catholici fideles*,] sull'istituzione dell'Eparchia di Lungro. Vi faccio rinvio. Qui segnalo solo lo scoramento di papa Benedetto XV sul fallimento dei provvedimenti Lambertini, citando *Etsi pastoralis*. E non perché gli atti del suo predecessore non fossero all'altezza della situazione, ma nel senso che alla litigiosità tra clero latino e orientale non pareva esserci più rimedio. L'unica via percorribile, come poi Benedetto XV dimostra, era quella di liberare i cattolici orientali dal giogo della giurisdizione latina.

Con l'Enciclica *Allatae Sunt* (1755) indirizzata a tutti i Missionari destinati in Oriente, Benedetto XIV chiarisce ulteriormente il tenore delle regole già note e in uso e fa il punto sulle nuove questioni insorte nelle terre di missione in Oriente, invitando al rispetto delle regole favorevoli alla tenuta dei diversi riti e mettendo sempre in guardia da errori eretici e scismatici. *Allatae Sunt*, è una delle encicliche più lunghe del pontificato di Benedetto XIV. Questo in sintesi il contenuto delle disposizioni pontificie. Siriaci e Armeni che assistono alle cerimonie religiose nelle chiese latine vengono autorizzati a conservare i loro riti. Ai missionari è negata la facoltà di dispensare dall'astinenza dai pesci durante il tempo del digiuno. Si forniscono indicazioni puntuali sul permesso della Comunione sotto le due specie. Si dà la spiegazione sull'origine e sull'intangibilità del Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis. Viene ribadito il dogma della fede circa la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio (Filioque). Si danno le regole che devono rispettare i Missionari nell'opera di condurre Orientali e Greci all'unione e alla fede cattolica, contro lo scisma e gli errori dell'eresia. Si raccomanda l'adozione del Calendario gregoriano.

L'Enciclica *Ex quo primum* (1756), l'edizione purgata dell'Euclologio, rappresenta un punto di consolidamento del rapporto tra Roma con tutta la sua tradizione latina e la cultura religiosa degli orientali in genere e degli italo-albanesi in particolare. Con l'Enciclica *Ex quo primum* pare chiudersi il cerchio della visione di Lambertini sugli orientali cattolici. Con tale Enciclica il Pontefice invita tutti i Greci di rito orientale ad usare la nuova edizione dell'*Euclologio*, il

libro liturgico della Chiesa greca corrispondente al Rituale, al Pontificale e al Sacramentale della Chiesa Latina riuniti in uno. Il nuovo testo a cura della Congregazione di Propaganda Fide è costato un lungo ed impegnativo lavoro, documentato dal Pontefice nel testo della stessa Enciclica. In materia di rito greco, l'Enciclica *Ex quo primum* assume significato e valore centrale sul piano filologico, trattandosi della redazione dell'*Euologio* purgato dagli errori. Conferma, al tempo stesso, una consueta linea nella politica ecclesiastica romana favorevole e aperta alla pluralità di riti nell'universo cattolico³².

Il *leit motiv* è quello di mantenere la distinzione con gli scismatici ortodossi e con gli eretici (nel § 22 dell'Enciclica si mette in guardia dagli errori degli eretici e degli scismatici). Ciò farebbe da supporto logico al fatto che i cattolici di rito greco non siano mai stati invisibili; e ogni atteggiamento critico nei confronti della ritualità orientale cattolica si potrebbe ricondurre sul piano di localistiche e aspre criticità, risultando peraltro del tutto comprensibile la difesa o la contesa di territori e poteri tra clero cattolico latino e orientale.

Con tutte le sue aperture, il pontificato Lambertini conferma la libertà di culto e la diversità dei riti per gli orientali ma ribadisce senza mezzi termini la giurisdizione dei vescovi di rito latino su clero e fedeli orientali. Sono atti che si pongono coerentemente come espressione di un'epoca e immagine di una Chiesa ancora irremovibile dalle sue posizioni di potere.

I provvedimenti di Benedetto XIV sopra menzionati, se pure sono tra di loro ben diversi, appaiono collegabili attraverso la stessa visione che Lambertini ha degli orientali cattolici, al di là di ogni reazione contingente rispetto alle sue stesse statuizioni. Pietra d'inciampo resta la prevalenza della giurisdizione del vescovo di rito latino.

Si tratta di fonti che costituiscono il tessuto connettivo su cui argomenta Pietro Pompilio Rodotà nel libro terzo dell'opera che di seguito illustreremo, non prima però di aver fornito qualche brevissima notazione biografica dello stesso.

Pietro Pompilio Rodotà (1707-1770) sacerdote e studioso italiano di origini *arbëreshë*, professore di lingua greca presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, è noto per la sua opera *Dell'origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia (osservato dai greci, monaci basiliani e albanesi)*, libri tre, Roma, 1758³³.

La famiglia dei Rodotà di San Benedetto Ullano in provincia di Cosenza è di origine greco-albanese. Felice Samuele Rodotà, nel '700 è stato vescovo di rito

³² Sull'importanza delle ricostruzioni filologiche, a proposito dei libri liturgici, si rinvia agli Studi di Parenti, e Giannachi, citati in precedenza.

³³ Ristampa anastatica a cura di V. Peri, Cosenza, 1986. Tengo a precisare che non intendo occuparmi della complessa figura del Rodotà, ed anche dei suoi tratti, ormai noti, di 'inventore di tradizioni', che qui non rilevano, ma rinvio quanto meno al volume di M. Mandalà, *Mundus vult decipi. I miti della storiografia arberëshe* (Palermo 2007) e alla ricca bibliografia lì raccolta.

orientale. Maurizio Rodotà dottore in legge nella prima metà del '700. Nel tempo recente l'On. Prof. Stefano Rodotà, è stato noto giurista e politico.

Il secolo XVIII, quello dei lumi, è il tempo di Benedetto XIV e del Rodotà. È un secolo che spinge fino in fondo le sue forze in funzione di liberare il consorzio umano dalla schiavitù dell'ignoranza e della superstizione, toccando un aspetto che coinvolge il rapporto tra religione e morale. Abbiamo già detto in precedenza che nel XVIII secolo si pone il problema della preparazione culturale, teologica e pastorale dei sacerdoti italo-albanesi, soggetti all'ordinario di rito latino. Il significato e la portata storica di tale esigenza diventa ancora più comprensibile alla luce dei processi illuministico-liberali di effettivo rinnovamento in vari ambiti. Questo, dunque, il secolo di riferimento per contestualizzare l'opera del Rodotà che agisce sotto la sollecitazione diretta di Benedetto XIV.

In senso strettamente cronologico Rodotà nasce nel 1700, sotto il pontificato di Clemente XI (1700-1721), e sul soglio di Pietro si avvicendano come romani pontefici Innocenzo XIII, Benedetto XIII, Clemente XII, Benedetto XIV, Clemente XIII, Clemente XIV, fino alla morte di Rodotà (1770): punto o momento in cui si ferma la documentazione che lo stesso Rodotà fornisce nella sua opera, quindi sotto il pontificato di Clemente XIV.

Gli anni della maturità e produttività scientifica di Rodotà, coincidono coi pontificati di Clemente XII e, in modo particolare, con quello di Benedetto XIV che incide direttamente sulla sua opera in quanto è lo stesso Papa che incita Rodotà a scriverla. Anzi vi viene "obbligato" proprio come scrive Rodotà³⁴.

Il Sommo Pontefice Benedetto XIV di santa e sempre chiara memoria per gli eterni monumenti lasciati alla Posterità, non meno del suo zelo indefesso pel decoro e utilità della Cattolica Religione, che del vasto sapere in tutto ciò, che appartiene alle dottrine ecclesiastiche, sono già alcuni anni, che si compiacque obbligarmi con suo autorevol comando ad intraprendere il lavoro della storia del Rito Greco osservato fin al presente in Italia: affinché questa parte si interessante di sacra erudizione e raccolta, e illustrata, e compiuta potesse soddisfare la brama degl' intendenti, e studiosi dell' ecclesiastica disciplina . Quindi è, che dovendo comparire alla luce il primo tomo, ragion voleva, che ne tributassi a lui solo l'offerta; giacché intrapreso con suo ordine, e terminato sotto i felicissimi auspici di lui sembrava d'essere tutto suo. Ma siccome la morte troppo invidiosa delle comuni felicità ultimamente ce lo ha rapito benché curvo sotto il peso degli anni, ma con estremo cordoglio di tutti i buoni; e nel tempo stesso ha tolto a me la favorevole congiuntura d'accreditare l'Opera mia col nome augusto di sì degno

³⁴ P. P. Rodotà, *Dell' Origine, Progresso, e Stato Presente Del Rito Greco In Italia, Osservato Dai Greci, Monaci Basiliani, e Albanesi. Libri Tre. Scritti Da Pietro Pompilio Rodotà Professore di Lingua Greca nella Biblioteca Vaticana. Libro Primo. Dei Greci. (All' Eminentiss., e Reverendiss. Principe il Sig. Card. Carlo Vittorio Amadeo Delle Lanze Grand' Elemosiniere Del Re Della Sardegna). In Roma MDCCLVIII. (Per Giovanni Generoso Salomoni. Con Licenza De' Superiori)*, (a2, 9-11, numerazione copia in formato digitale).

Pontefice; non ho tardato un sol momento a risolvere di farne a Voi un omaggio; come quegli, che godevate gran parte dell' estimazione di lui, e che noto a tutti per la grandezza del merito, pel credito della dottrina, e per lo splendore di molt' eccellenti prerogative bastanti a segnare il giro de' tempi colla chiarezza del vostro nome, sembrate a me, e sembrerete anche agli altri capace di risarcire in parte una perdita per me sì grand' e funesta. In fatti, se vi degnate d'abbassare lo sguardo sù l'argomento di questo primo volume, che ho l'onore di presentarvi, ad onta di quella vostra virtuosa modestia, che quanto è bramosa di meritarsele [...]

Propongo ancora alcuni stralci tratti dal libro primo che illustrano l'idea e l'architettura di tutta quanta l'opera.

Ecco adunque posta sotto gli sguardi di chi legge, senz'altro giro di parole, l'idea di tutta l'opera *dell'Origine, Progresso, e Stato presente del rito greco in Italia, in tre libri divisa*. Il primo mette in chiaro l'*Origine*, che deesi a *Greci* nel secolo VIII, i quali ve lo portarono con sommo impegno. Il secondo palesa il *Progresso*, di cui furono autori i *Monaci*, che lo sostennero con molt'onore. Il terzo espone *lo Stato presente*, di cui siamo tenuti agli *Albanesi*, che lo difendono con incomparabile gloria. L'argomento, che premetterò a ciascun libro, conterrà una più esatta delineazione di tutto ciò, che in esso sarà compreso. Mosso dagli autorevoli comandamenti della S. M. di Benedetto XIV. mi sono accinto a quest'impresa vie più di quello poteva io persuadermi, scabrosa e malagevole.

[...] alcuni hanno giudicata cosa inutile il consumare lungo tempo nella penosa fatica d'estrarre dalle tenebre le notizie atte a schiarire i fatti, che poco interessano il pubblico, come sembrava forse loro, che sieno quei de' Greci d'Italia: ed altri hanno creduto, che una tale occupazione non avrebbe risvegliati gli affetti di gradimento; consapevoli dell'accoglienza poco lieta, che fece Sisto IV. d'un opera presentatagli dal famoso Grecista Teodoro Gaza, scritt'a penna con elegantissimi caratteri Greco-Latini, e con indefesso studio nel corso d'alcuni anni composta³⁵.

Nei passi che seguono, Rodotà spiega come ha reperito fonti e materiale per comporre la sua opera. In particolare, per il libro terzo, sullo stato presente del rito greco in Italia, egli fa espresso riferimento ai documenti redatti sotto il pontificato Lambertini.

Ciocchè dee sorprenderci si è, che nessuno de' Greci, nè dei Monaci, nè degli Albanesi s'è presa la pena d'imprimere nelle membrane per comunicare ai secoli d'avvenire, i varj avvenimenti della politica ecclesiastica, i cambiamenti del rito, l'innalzamento e la depressione delle loro Chiese, e le controversie sovente nate tra i Greci ed i Latini. Che se per avventura qualche contezza fu da' Monaci registrata nei Codici, sì nobile pregio dell'antichità ci è stato involato o dagli oltraggi del tempo, o dagli incendj degli Archivj, o dal furore de' Barbari, o da altre funeste vicende del Mondo. Privo per tanto de' necessarj soccorsi, e di quei

³⁵P. P. Rodotà, *Dell'origine*, c3, 27, 28 (numerazione copia in formato digitale).

tenuissimi specchi, i quali rappresentano al vivo ciò, che seco trasse il corso vivacissimo degli anni, e donde veggiamo comunicarsi la luce ai voluminosi libri, che tutto giorno si producono colle stampe, sono io stato obbligato a rivolgere molti Autori, e poco frutto raccorre pe 'l mio disegno intorno allo stato antico de' Greci, e dei Monaci d'Italia. Con tutto ciò, non sono sì pochi i monumenti, che, sparsi in varj volumi, o nascosi tralle tenebre delle Librerie e degli Archivj, sono stati da me diligentemente ammassati, che non mi abbiano somministrata bastante materia à comporre i primi due Volumi. In riguardo allo Stato presente, che forma il terzo, ho fatt'uso e delle notizie somministratemi cortesemente da persone ben informate, alle quali mi dichiaro molto tenuto; e de' lumi tratti dagli Atti delle due Congregazioni del Sant'Offizio, e della Propaganda Fide, dai cui Archivj ho spiate le direzioni date a nostri giorni intorno al rito, e alle Chiese greche d'Italia. Indi ancora ho trascritte, d'ordine della S.M. di Benedetto XIV, ed ho disposte in molti volumi, le decisioni più interessanti delle controversie dottrinali proposte loro in diversi tempi dai Vescovi, e da' Parrochi, e particolarmente da' Missionarj Apostolici; delle quali alcune sono state sparse nella nuova edizione della Teologia Morale dell'Antoine, pubblicata in questa Città dal Salomoni l'anno 1752, e indirizzata ad agevolare a questi l'adempimento de' proprj doveri. [...]

[...] essendo mio intendimento, che queste fatiche, se debbano apportare qualche utilità, sieno per recarla a quei Greci, ed Albanesi, che vorranno sostenere il travaglio di leggerle³⁶.

3.1 Qualche nota a margine

La sollecitazione/richiesta da parte del Papa a Rodotà di comporre l'opera si può ricondurre a due ordini di ragioni. Intanto c'è una forte consapevolezza di fondo che sul rito greco dei cattolici si sia consolidato ormai un orientamento definitivo da parte romana, giungendosi ad un punto effettivo di assestamento in materia. Ciò non impedisce però quella forte e storica tensione tra latini e orientali che perdura da lungo tempo e continua a logorare la situazione, sempre in conseguenza della sottomissione alla giurisdizione del vescovo di rito latino.

Un'altra ragione da valutare, dalle sfumature o forse implicazioni politiche, riguarda la posizione della Chiesa nel contesto delle potenze europee del tempo. L'immagine della compattezza dell'ordinamento universale canonico, che contempla usi, tradizioni, culture diverse (come già detto), gioca un ruolo strategico nella politica estera. Alla crescente islamizzazione dell'Albania, non

³⁶ P. P. Rodotà, *Dell'origine*, c3, 29-30, 31. Dal libro primo, costituito da undici capitoli, si ricavano elementi fondamentali per ricostruire la storia di molti centri dell'Italia meridionale, continentale e insulare, dove è presente il rito greco. Di nostro interesse il Capo X § IV. *Delle Chiese greche nelle Città e Diocesi d'Otranto, di Gallipoli, di Nardò, ed Alessano*. Importante risulta l'Argomento dove si cita Nardò (p.4). Per quanto concerne la tematica attinente al presente studio riporto in Appendice II alcuni brani notevoli del libro terzo dell'opera dei Rodotà.

poteva che corrispondere un atteggiamento da parte della Chiesa di fiducia e sincera gratitudine verso quei valorosi combattenti, non più solo mercenari, da sempre scesi in campo a sostegno dei sovrani cattolici. Questo sicuramente avviene coi pontificati di Clemente XI, Clemente XII, Benedetto XIV.

Si è scritto: quanto più l'Albania si islamizzava, tanto più gli insediamenti in Italia accoglievano profughi spinti dal bisogno di ritrovare le tradizioni, la lingua e i costumi albanesi in un territorio dove la stessa morfologia ricordava quella della madre patria. La Chiesa cattolica preso atto, spesso con sospetto della loro obbedienza a Roma, si dispose ad accettare questi profughi ma, imponendo loro vescovi latini, cercò di dissuaderli dal praticare il loro rito al fine di consentirne una più agevole assimilazione ed efficace controllo. Ma con il mutare della situazione internazionale e la crisi della Chiesa orientale a causa della dominazione turca del suo territorio canonico non dovette dispiacere ad alcuni ambienti ecclesiastici, come ad esempio a Papa Clemente XII di poter disporre in un territorio controllato dalla Chiesa di Roma di un luogo di formazione di un clero di lingua albanese per poter meglio operare nella madre patria per potervi ripristinare la presenza della Chiesa d'occidente. Da qui la creazione di strutture scolastiche e di un seminario nelle terre degli *arbëreshë*. Si sarebbe potuto in tal modo sopperire al bisogno di ecclesiastici e religiosi, soprattutto per il sud dell'Albania – il nord era di rito latino e gestito direttamente da Propaganda Fide – per sviluppare la politica di riunificazione con il mondo ortodosso voluta da una parte dell'episcopato di allora e per ampliare la presenza della gerarchia tra i cattolici di rito bizantino. Consapevoli dei pericoli per le popolazioni *arbëreshë* d'incorrere in persecuzioni di parte ecclesiastica, alcune famiglie dei maggiori della comunità, come quella dei Rodotà, fecero di tutto per accreditare l'idea che i migranti fossero divenuti tali per sfuggire non solo alla conversione da parte dei turchi, ma anche per restare fedeli all'obbedienza a Roma. A spingere gli albanesi a migrare verso gli insediamenti in Italia erano in realtà la sussistenza di legami familiari tra coloro che erano partiti e chi era rimasto nel paese di origine³⁷.

Dalla ricostruzione di Rodotà, anche in riferimento all'azione tridentina accentratrice e romanocentrica, si ricava un dato inequivocabile: l'autore tenta di fornire le prove per dimostrare che gli interventi dei Pontefici si siano svolti all'insegna della soluzione di conflitti locali, dove molta parte sarebbe dipesa dalla sottomissione alla giurisdizione latina.

La lettura del Rodotà rappresenta un contesto socio-politico che anticipa, anche se di molto, le mosse di difesa della Chiesa contro le rivendicazioni temporalistiche.

A meno di trent'anni dalla morte di Rodotà, nel 1798, con la proclamazione della Repubblica romana sarebbe stata pronunciata la decadenza del potere temporale dei papi.

³⁷ G. Cimbalo, *Il ruolo degli arbëreshë*.

Se provassimo a operare un'analisi postuma al tempo di Rodotà, si potrebbe dire che lentamente e gradualmente la Chiesa latina soccombe col riconoscere pienamente l'indipendenza della giurisdizione del vescovo di rito greco. In effetti ciò avverrà quando i tempi saranno maturi e altri eventi avranno spinto in tale direzione. Senza oltrepassare lo steccato argomentativo di Rodotà, da un certo punto di vista, la sua opera contribuisce a rafforzare l'immagine degli italo-albanesi agli occhi dei cattolici latini, restando essi nell'immaginario collettivo non più solo i valorosi combattenti cattolici, le forze cattoliche su cui la Chiesa ha potuto contare quando le circostanze lo richiedevano.

A partire dal secolo XVIII i romani pontefici agiscono nell'ambito di un quadro storico europeo complesso e che deve fare i conti col secolo dei lumi, con la progressiva definizione degli stati nazionali, costituzionali, e verso la secolarizzazione delle istituzioni e della politica.

Si passa ad una fase della politica ecclesiastica romana fisiologicamente proiettata verso tutta la compagine cristiana per sancire più che mai la cattolicità. L'istituzione del Collegio Corsini rappresenta una base per le future riforme dei secoli a venire, così come la fondazione del Collegio Greco in Roma sotto il pontificato di Gregorio XIII aveva assolto, tra le altre, anche una funzione di assestamento durante il terremoto riformatore.

Nell'opera di Rodotà pare di poter cogliere il tratto singolare del tentativo di recupero del tempo passato. Si evidenzia una linea di continuità della politica romana verso i cattolici orientali che potrebbe essere vista nell'ottica del rafforzamento del potere papalino, già sotto il tiro del secolo dei lumi. Ci si attrezza approntando ogni strumento idoneo e perseguendo la strategia di mostrare al mondo intero la capacità e la forza della Chiesa di Roma quale istituzione davvero universale.

Pluralismo e diversità di riti si collocano, adesso, nella prospettiva della missione di salvezza propria della Chiesa cattolica in quanto organismo umano e storico del Dio vivente che, però, non si dissocia mai, sul piano fattuale, dalla prospettiva politica della sua conservazione e sopravvivenza terrena in quanto immagine o forma di un potere umano.

Questa, forse, una delle ragioni di quel ritardo annunciato dell'indipendenza dalla giurisdizione latina dei cattolici orientali.

Se pure l'opera di Rodotà appartiene al genere delle opere della committenza pontificia, tuttavia si potrebbe osservare che convergono due ragioni e due esigenze si incrociano perfettamente. Rodotà ha l'intento di definire il quadro storico sugli italo-albanesi, depositari ed eredi successori del rito greco. La Chiesa di Roma del tempo avverte con urgenza la necessità di tenere a sé stretti più che mai i figli cristiani, a qualunque rito o tradizione appartengano. Nel suo universalismo, la Chiesa non rinuncia a inglobare l'esperienza del cristianesimo orientale (*Dominus totius mundi*). Quella linea di continuità storica sul rito greco si coglie nella costante difesa di esso da parte della Chiesa romana. Sotto il

pontificato di Benedetto XIV si consolida l'uniformità dogmatica (*Allatae sunt* ed *Ex quo primum*). L'edizione nuova dell'Eucologio dimostra che la Chiesa rivela tutto il suo interesse a preservare la pluralità delle forme cultuali e liturgiche, escluso il rischio di errori che possano degenerare in eresie o scismi. I dogmi e le affermazioni teologiche trasposti nelle formule liturgiche sono garanzia delle verità rivelate. E la Chiesa di Roma, in tal senso, vanta un primato assoluto ed esclusivo sul piano spirituale e teologico. Governo centralizzato o uniformità dogmatica? Forse una risposta plausibile è che nella Chiesa e nella sua esperienza giuridica prevale la libertà della forma ma non a pena della sostanza intangibile. Ecco come si conciliano unità e pluralismo, universale e particolare: la *ratio* della missione cristiana che si risolve in una dimensione assoluta di tempo e di spazio, per sempre e *in toto orbe terrarum*.

Appendice I

Costituzione apostolica *Catholici fideles*

‘Benedetto Vescovo Servo dei servi di Dio, a perpetua memoria

I fedeli cattolici di rito greco, che abitavano l'Epiro e l'Albania, fuggiti a più riprese dalla dominazione dei turchi, emigrarono nella vicina Italia, ove, accolti con generosa liberalità si stabilirono nelle terre della Calabria e della Sicilia, conservando, come del resto era giusto, i costumi e le tradizioni del popolo greco, in modo particolare i riti della loro Chiesa, insieme a tutte le leggi e consuetudini che essi avevano ricevute dai loro padri ed avevano con somma cura ed amore conservate per lungo corso di secoli. Questo modo di vivere dei profughi albanesi fu ben volentieri approvato e permesso dall'autorità pontificia, di modo che essi, al di là del proprio ciel, quasi ritrovarono la loro patria in suolo italiano. All'inizio, come suole accadere, tutto andò bene per ambedue le parti. Ma con l'andar del tempo, raffreddatasi la carità di chi li ospitava, cominciarono a sorgere con troppa frequenza gravi e fastidiose liti, che tristemente turbavano la pace dei fedeli che, pur professavano gli stessi dogmi della medesima Chiesa. E l'origine di questi dissensi, se sorvoliamo sulle cause meno importanti, bisogna ricercarla nel fatto che i fedeli di rito greco, per quanto riguardava il governo e la disciplina, erano sottoposti alla giurisdizione ordinaria dei presuli latini, nelle cui diocesi risiedevano.

Infatti, questi vescovi, che ignoravano o non conoscevano bene né la liturgia né la disciplina, né le consuetudini, né le leggi e gli usi della Chiesa ortodossa unita, talora, nel governo dei sudditi fedeli di rito greco, stabilirono cose che questi stimavano lesive dei loro diritti e privilegi e così si rifiutavano tenacemente di ubbidire alle disposizioni. A ciò si aggiunse un altro fastidioso inconveniente: l'aspra lotta fra i parroci dei due riti, particolarmente per quanto riguardava i propri rispettivi diritti nell'amministrazione dei sacramenti. Onde veniva turbata la pace tra il clero con gravissimo scandalo dei fedeli e detrimento della mutua

carità. Desideroso di mettere riparo con saggia fermezza a questi mali, che ormai serpeggiavano sia nelle diocesi della Calabria, sia in quelle della Sicilia, ove i fedeli di rito greco vivevano mescolati ai latini, il nostro predecessore, Papa Benedetto XIV, di f. m., emanò in data 26 maggio dell'anno 1742, la costituzione apostolica *Etsi Pastoralis*, nella quale, dopo di aver ammonito che voleva riconfermare e assicurare e garantire in futuro quanto fosse già stato benignamente concesso dalla S. Sede Apostolica in favore dei fedeli di rito greco, giustamente soggiunge: "... poiché, poi, in conformità alle diverse circostanze e tempi, i Romani Pontefici e le Congregazioni dei Padri Cardinali della S. Romana Chiesa emanarono molte e diverse costituzioni apostoliche, ordinanze, risposte, editti e decreti riguardanti i greci e gli albanesi e i loro riti e consuetudini, nonché la debita sottomissione ai Presuli latini nelle cui diocesi essi dimoravano; e per questo motivo sorsero spesso e continuano a sorgere discussioni e controversie sia circa i riti greci ed albanesi, sia circa le facoltà dei loro sacerdoti, come pure circa la giurisdizione e l'autorità dei presuli e dei parroci latini; noi sollecitati dal nostro pastorale ufficio, volendo, per quanto possiamo, porre a questi mali un opportuno rimedio e rimuovere ogni causa di liti, contese, dissidi, lotte, discussioni e controversie..." .

Perciò, quel sapientissimo Pontefice promulgò la succitata costituzione, la quale tuttavia poiché le cause dei mali avevano già messo radici, non ebbe un esito felice. Le contese, infatti, e le controversie, ma specialmente le defezioni all'autorità dei legittimi vescovi, e infine tutti quei mali e danni che Papa Benedetto XIV, mosso dalla pastorale sollecitudine, si riprometteva di stroncare senza troppe difficoltà con la sua prelodata lettera, nel corso di circa due secoli andarono viepiù crescendo in tutte le regioni ove abitavano i fedeli di rito greco, e mentre dappertutto le cose erano peggiorate, qua e là si facevano più violente, con gravissimo danno della cristiana carità e persino con pericolo della fede cattolica.

In queste lamentevoli condizioni rimasero in Italia i fedeli di rito greco fino al tempo presente, senza che nessun efficace provvedimento venisse preso per risollevarle. Ora poi, giacché sin dall'anno del Signore 1912 non fu nominato nessun successore di Giovanni Barcia, di f.m., vescovo titolare di Croia, a cui, mentre era in vita era stato affidato l'ufficio di conferire i sacri ordini ai chierici greci oriundi della Calabria e di reggere il collegio di S. Adriano in San Demetrio Corone; noi incaricammo la S. Congregazione de Propaganda Fide per gli affari dei riti orientali perché ci esponesse quanto potesse giovare alla buona e retta amministrazione e alla riforma dei fedeli di rito greco. Per questo motivo i nostri venerabili fratelli cardinali della S. Chiesa Romana, preposti alla medesima Congregazione, nel congresso plenario del giorno 19 del mese di novembre dell'anno 1917 stimarono opportuno di farci la proposta che tutti i greci della Calabria, ove in maggior numero abitano e sono soggetti ai presuli latini, vengano sottratti alla giurisdizione ordinaria dei vescovi latini per costituire un'unica diocesi di rito greco. Questo consiglio che ci era stato proposto, noi ordinammo

che fosse di nuovo e più compiutamente esaminato e discusso dai nostri venerati fratelli, anch'essi cardinali della S. Chiesa Romana, preposti alla nuova congregazione da noi fondata, cioè per la Chiesa Orientale. Questi cardinali, nel congresso generale del giorno 11 del mese di febbraio u.s., stimarono che si poteva mettere in esecuzione, se così fosse a noi piaciuto, l'erezione della nuova diocesi di rito greco in terra di Calabria.

Noi, quindi, che sin dall'inizio del nostro pontificato avevamo tanto a cuore la chiesa orientale e meditavamo cosa si dovesse fare per venire incontro con più fermezza alle necessità e al giusto decoro della Chiesa universale e delle altre Chiese particolari, intuendo la opportunità del momento, raccomandammo caldamente la sunnominata proposta e la ritenemmo valida, perché pienamente consona alla nostra deliberazione. Per cui noi, con piena apostolica autorità, decretiamo che venga canonicamente istituita immediatamente la diocesi di rito greco in terra di Calabria. E a questa diocesi, che sarà chiamata "Lungro" conferiamo ed assegniamo le seguenti parrocchie con tutti i fedeli sia di rito greco sia di rito latino, se ve ne fossero, che dimorano in esse; pertanto le stacciamo e separiamo dalle diocesi latine, alle quali attualmente appartengono, tali parrocchie precisamente sono: dell'arcidiocesi di Rossano, San Demetrio Corone, San Giorgio albanese, Vaccarizzo, Macchia; dalla diocesi di Bisignano, San Benedetto Ullano, S. Sofia d'Epiro; dalla diocesi di Cassano, Aquaformosa, Civita, Firmo, Frascineto, Lungro, Plataci, Percile, San Basile; della diocesi di Anglona, Castroregio, Farneta, San Costantino albanese, San Paolo albanese. Inoltre, affinché per l'avvenire possano godere del beneficio della cura pastorale del vescovo del medesimo rito anche i non pochi fedeli di rito greco che dimorano fuori della Calabria, ma pur sempre nell'Italia meridionale, Noi con apostolica autorità ordiniamo che ai soprannominati paesi da riunire nella diocesi di Lungro vengano aggiunti i fedeli del paese chiamato Villa Badessa, della diocesi di Penne e quelli di una parrocchia della città di Lecce. Poiché, d'altra parte, in S. Cosmo, della diocesi di Rossano, esistono due parrocchie, cioè una greca e una latina, ed inoltre siccome nella predetta città di Lecce i fedeli di rito greco vivono frammisti ai fedeli di rito latino, decretiamo che in questi luoghi la giurisdizione del vescovo sia soltanto "personale", si estenda cioè unicamente ai fedeli e al parroco di rito greco di quei luoghi, mentre i fedeli dei rito latino continueranno a rimanere sotto l'ordinaria giurisdizione dell'arcivescovo di Rossano e del vescovo di Lecce. Erigiamo poi ed istituamo in perpetuo la sede di questa diocesi di rito greco nel luogo chiamato Lungro; ed eleviamo ed innalziamo alla dignità e al grado di cattedrale in perpetuo la Chiesa di S. Nicola di Mira, già parrocchiale. Inoltre, come fu stabilito in passato, noi costituimmo vescovo ordinario di rito greco in Calabria il presule eletto a reggere la diocesi di Lungro, e gli affidiamo anche l'incarico e l'ufficio di rettore del collegio di San Adriano con le necessarie e convenienti facoltà. Perciò ordiniamo a quanti spetta o possa riguardare, che riconoscano ed accettino in questo incarico ed ufficio il sopradetto vescovo di

Lungro, come d'uso e secondo i patti, e a lui ubbidiscano, lo assistano e gli siano d'aiuto.

Poiché, poi, questa piccola diocesi non può avere un suo proprio seminario per la completa educazione e istruzione dei chierici più giovani, stabiliamo che per i giovanetti che diano segni di vocazione ecclesiastica siano riservati in perpetuo cinque posti sia nel nuovo seminario pontificio recentemente da noi fondato presso il monastero di S. Basilio di rito greco in Grottaferrata, sia nel collegio di S. Atanasio in Roma; stabiliamo inoltre che la diocesi or ora eretta sia immediatamente soggetta alla Santa Sede e alla Santa Congregazione per la Chiesa Orientale. Nessuno peraltro si permetta in nessun tempo di infrangere con apostolica autorità quanto abbiamo decretato in queste lettere, né di rifiutarlo, né di contrastarlo in modo alcuno. Se poi qualcuno, che Dio non permetta, avesse la pretesa di tentarlo, sappia che egli va incontro alle pene stabilite dai sacri canoni contro chi si oppone all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica. Per l'esecuzione di questi mandati, poi, deleghiamo il nostro venerabile fratello Orazio Mazzella, arcivescovo di Taranto, con tutte le facoltà necessarie e convenienti allo scopo, dandogli anche la facoltà di subdelegare qualunque altro dignitario ecclesiastico e gli affidiamo anche l'incarico di disporre quanto potrà contribuire alla retta amministrazione della nuova diocesi, dopo essersi consultato col neo-eletto vescovo greco e coi reverendissimi ordinari latini, e cioè, di Rossano, Bisignano, Cassano, Penne, Lecce, Anglona, a patto però che entro sei mesi dal giorno di promulgazione di questa lettera, rimetta alla Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale le norme da lui stabilite per ottenere la loro definitiva approvazione, ed abbia pure cura di trasmettere al medesimo Sacro Dicastero un esemplare autentico dell'avvenuta esecuzione.

Dato in Roma, presso S. Pietro, nell'anno del Signore 1919, il giorno 13 del mese di febbraio, nel quinto anno del nostro pontificato. C. Card. Cagiano S.R.E. Cancellarius; N. Card. Marini S. C. pro Ecclesia Orientali a secretis'.

Appendice II

P. P. Rodotà, *Dell' Origine, Progresso, e Stato Presente Del Rito Greco In Italia...*

Libro terzo (285-289), *Degli Albanesi, Chiese Greche Moderne, e Collegio Greco in Roma.*

“A riparare la decadenza del rito greco nell'Italia, non vi contribuirono solamente i monaci basiliani colla monastica professione orientale, e coll'esercizio delle lettere greche, che insegnavano, come abbiamo diffusamente narrato nel tomo II; ma gli Albanesi ancora, che dopo la perdita delle loro provincie passate in poter de' Turchi, fuggendo l'ira del nemico, lo trasportarono in quelle nostre regioni, dove fortunatamente si sono ricovrati nel secolo xv. Ad

una tal impresa impiegarono altresì l'opera e l'industria i Greci orientali, i quali circa il medesimo tempo, o poco dopo fabbricarono molte chiese, che tuttora possiedono. Ed ecco aperto un vasto campo alla storia del rito greco in Italia, cui somministreranno ampia materia di ragionare in questo terzo volume, e gli uni, e gli altri. Primieramente metteremo in veduta l'antica origine, non che la religione degli Albanesi, e le sanguinose battaglie sostenute contro alla potenza ottomana nello spazio di vent'anni sotto il prode Eroe Scander-begh in difesa de' comuni interessi, e della professione cristiana. Narreremo la loro venuta nelle provincie di Napoli, e Sicilia di cui popolarono non poche contrade; ritenendo alcune costantemente il rito greco, ed altre rinunziando alle antiche tradizioni. Descriveremo le terre, e chiese degli Albanesi del reame di Napoli separatamente da quelle della Sicilia. Indi passeremo ad esporre allo sguardo di chi legge lo stato delle altre chiese greche appartenenti agli Orientali, che sorgono in Napoli, Messina, Roma, Venezia, Trieste, Ancona, e Livorno. Soggetto anche saranno della nostra storia le gare e controversie, onde il rito greco fu combattuto senza rossore da alcuni Vescovi, e parrochi latini, che non avendo per quello verun rispetto, di proprio movimento cospirarono del pari, benché per diversi riguardi, alla sua rovina. Lo spirito di parzialità pel latino, el' disprezzo del greco, ha dato bene spesso motivo di gelosia, e di scandali, ha cagionati luttuosi disordini, e prodotti strani perturbamenti e confusioni, che anderemo con brevità divisando. Accusati gli Albanesi al Capo della chiesa di ree opinioni; dimostriamo non avere mai eglino ondeggiato nella fede, né corrotta la verità; ma con invincibile fermezza conservata la cattolica religione, e palesata cieca ubbidienza alle leggi de' Sommi Pontefici, dai quali più volte hanno implorato con felice successo il soccorso della giustizia contro ai perturbatori della quiete comune. Questi ben sapendo non esservi cosa, che rechi maggior costernazione ai popoli, quanto il voler abolire le religiose costumanze lungo tempo da loro custodite, hanno resi inutili gli sforzi di quei, che procuravano di precipitare il loro rito; sovvenendolo co' replicati decreti valevoli a riparare i colpi mortali, ed a sottrarlo dall'imminente naufragio. Nel tempo stesso non hanno trascurato d'opporli alle corruttele, e recidere i rei abusi cagionati dal vizio e lunghezza del tempo, e dalla rozzezza e trascuraggine de' ministri ecclesiastici. In verità il rito greco, che serba l'immagine della semplicità de' primi secoli, e il rigore delle astinenze degli antichi cristiani, meritava, che preservato dagli errori, che oscuravano il natio splendore fra gli scismatici, e Maomettani, si mantenesse nel grembo della Chiesa romana limpido, chiaro, e senza macchia, che ne deturpasse la santità. Quest' illustre e patente monumento confonde chiaramente i rimproveri degli scismatici, che accusano gli Occidentali di poca cortesia verso di loro, e presenta agli eretici novatori l'idea della primitiva chiesa uniforme ne' dogmi alla romana, benché difforme ne' riti.

Ristabilito l'uso del rito greco nell'Italia dagli Albanesi, e Greci orientali nel secolo xv., è stato coltivato, ed aumentato col correre del tempo, dagli alunni del

collegio di Roma, nel quale una volta dieci, ed ora quattro Italo-greci sono allevati nella dottrina, e cerimonie greche. Questi avendo fatto uno de' principali oggetti delle lor premure, e presa a petto l'osservanza del rito greco nell'esercizio dei ministeri ecclesiastici, ci fanno comprendere, che uno de' frutti prodotti da quel convitto, è stato, ed è al presente, il tener saldo nell'Italia lo spirito della chiesa orientale nel culto dell'altare. Tesseremo per tanto la storia di questo collegio finora ascosa; e vedremo il copioso frutto da suoi alunni portato colla predicazione evangelica alle intere provincie, delle quali alcune furono angusto teatro a quella pienezza di sapienza e di grazia, ed a quella copia di lumi ed incendj di carità, onde lo spirito di Dio arricchì il petto di essi . Questo lavoro gioverà ancora al disinganno di alcuni, che avendo di questo seminario disavvantaggiosa idea, si fanno lecito di declamare, essere per lo meno inutile ed ozioso. Siccome le onde del mare una volta sconvolte sieguono a provare per qualche tempo gli effetti delle violenti impressioni, né tornano se non a poco a poco a rimettersi alla natural placidezza; così mi giova sperare, che se costoro soffriranno il disagio di leggere questa parte di storia, rimetteranno lo spirito in quella calma e tranquillità, ch'è propria d'un uomo verace, saggio, e moderato.

Per non lasciare senza esame cosa veruna, che contribuir possa ad illustrare il rito greco in Italia, nelle cui provincie Napoletane si sono udite recitare le sacre lezioni greche nelle solennità latine, come abbiamo osservato di volo in più luoghi del primo libro; ragionerò di proposito nel fine di questo, dell'origine di un tal costume; e farò palese, ch'era ricevuto nella Francia, in Ravenna, in Monte casino, nella Chiesa patriarcale di C. P. e fino nella capella del sommo Pontefice, le cui funzioni risuonano tuttavia dell'armonioso canto delle lezioni d'ammendue gl'idiomi. Così darem fine in questo terzo volume alla storia dello stato presente del rito greco in Italia, dopo aver scritto dell'origine del medesimo nel primo, e del progresso nel secondo'.